

sara divisione ala

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE **PER GLI EVENTI CONNESSI ALL'ASSISTENZA AL VEICOLO**

STELLANTIS – DEALER WARRANTY

Set Informativo

Modello: SINFSTL Edizione: 06/2026

sara assicurazioni spa

Sede legale: Via Po 20, 00198 Roma T +39 06 8475.1 F +39 06 8475223 PEC saraassicurazioni@sara.telecompost.it info@sara.it

sara divisione ala: Sede operativa: Via della Chiusa 15, 20123 Milano T +39 02 582.801 F +39 02 69005732

Cap. Soc. € 54.675.000 (i.v.) N. Reg. Imp. Roma e CF 00408780583 REA Roma n. 117033 P. IVA 00885091009 Iscr. Albo imprese ass. n. 1.00018

Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, Iscr. Albo gruppi ass. n. 001 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n. 201) La società è soggetta al controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Polizza di Assicurazione per Eventi connessi all'assistenza al Veicolo



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. Prodotto: ASSISTENZA STRADALE - PROGRAMMA SPOTICAR

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Trattasi di polizza collettiva con adesione da parte del Dealer/Concessionario per offrire ai propri clienti, acquirenti di un veicolo usato di qualsiasi marca e a cui viene applicato il programma Spoticar, il programma White Label o il programma Spoticar Premium Plus, una copertura di assistenza stradale.



Che cosa è assicurato?

✓ La Società fornisce all'Assicurato al seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate:

- AIUTO TELEFONICO
- RIPARAZIONE SUL POSTO
- TRAINO
- VEICOLO DI CORTESIA / VEICOLO SOSTITUTIVO
- PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO O RIENTRO A CASA
- RECUPERO VEICOLO RIPARATO
- ALBERGO
- SPESE DI TRASFERIMENTO
- RECUPERO VEICOLO NON RIPARATO



Che cosa non è assicurato?

✗ L'Assicurazione non è operante per:

- a) sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
 - b) sinistri derivanti da gare automobilistiche competitive e relative prove e allenamenti (salvo si tratti di gare di pura regolarità);
 - c) sinistri provocati dall'uso improprio del Veicolo;
 - d) causati qualora alla guida del Veicolo sia un conducente non autorizzato o un conducente sprovvisto di patente di guida;
 - e) i danni agli effetti personali a bordo dei Veicoli;
- Non sono considerati guasto: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della Casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.



Ci sono limiti di copertura?

! Esclusioni per assistenza al Veicolo

Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, resta inteso che l'Assicurazione non è operante per:

- sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
- sinistri derivanti da gare automobilistiche competitive e relative prove e allenamenti (salvo si tratti di gare di pura regolarità);
- sinistri provocati dall'uso improprio del Veicolo;
- sinistri causati qualora alla guida del Veicolo sia un conducente non autorizzato o un conducente sprovvisto di patente di guida;
- i danni agli effetti personali a bordo dei Veicoli;
- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
- sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) dell'Assicurato.

Sono infine escluse le richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, salvo i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore.

Per l'elenco completo vedi l'Allegato.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in Italia (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano) e nei seguenti paesi esteri europei: Albania, Andorra, Austria, Azerbaigian Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, FYROM, Germania, Gibilterra, Grecia, Islanda, Irlanda, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Turchia, Regno Unito, Ucraina.



Che obblighi ho?

Stipula contratto - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Corso di contratto - Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 c.c.. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c..

Altre assicurazioni - Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'art. 1910 c.c.. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare la liquidazione del danno e della relatività indennità.



Quando e come devo pagare?

La polizza collettiva ha effetto dal giorno della sottoscrizione da parte dell'Aderente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Nei confronti dei singoli Assicurati le garanzie decorrono dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della garanzia legale, così come regolarmente comunicato dal Contraente alla Società (in caso di contestazione fa fede questa comunicazione). La copertura sarà valida purché tale data sia compresa nel periodo di validità della presente polizza. Di tale durata beneficeranno, nei limiti del residuo lasso temporale, anche coloro che, in relazione al veicolo, siano successori od aventi causa dall'Assicurato, quali nuovi proprietari.



Come posso disdire la polizza?

La presente Polizza ha la durata prevista ed indicata sul frontespizio di Polizza ferma restando la possibilità di disdetta alla scadenza annuale fra le Parti. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Assicurazione Veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 06/2026, ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925 Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2025

• Patrimonio netto: euro 849.253.099,55

• Capitale sociale: euro 54.675.000,00

• Totale delle riserve patrimoniali: euro 794.578.099,55

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

• Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 296.116.792,00

• Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 133.252.556,00

• Fondi Propri Ammissibili: euro 1.128.263.405,96

• Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 381,0% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

- **Aiuto telefonico:** in caso di guasto o incidente che blocchi il veicolo, la Struttura Organizzativa fornisce supporto tecnico a distanza per tentare di risolvere il problema. Se la riparazione telefonica non è possibile, organizza l'intervento sul posto o il traino.
- **Riparazione sul posto:** Se il veicolo è fermo per guasto o incidente, viene inviato un soccorritore:
 - Riparazione: eseguita sul posto se possibile in sicurezza entro 40 minuti.
 - Traino: se la riparazione immediata non è fattibile, il veicolo viene trasportato presso il punto assistenza della Rete ufficiale più vicino entro 30 km, se Spoticar, entro 50 Km, se Spoticar Premium Plus, dal luogo del fermo (oltre tale limite interviene la rete di soccorso generica).
- **Traino:** se il veicolo non è riparabile sul posto, viene trasportato presso un centro della Rete ufficiale (entro 30 km, se Spoticar, entro 50 Km, se Spoticar Premium Plus).
 - Scelta dell'officina: l'assicurato può scegliere tra i centri disponibili, con priorità a quello di acquisto (se entro +10 km dal raggio previsto) o dove sia disponibile un'auto di cortesia.
 - Chiusura centri: se la Rete è chiusa, il veicolo sosterrà in deposito per essere consegnato il primo giorno lavorativo utile.
 - Trasporto passeggeri: organizzato verso la destinazione scelta o il punto di assistenza (vietato il trasporto a bordo del carro attrezzi).
 - Autostrade/Esclusive: se il traino è imposto da fornitori autostradali, l'assicurato anticipa la spesa e viene rimborsato.
- **Veicolo di cortesia/Veicolo sostitutivo:** In caso di guasto o incidente con traino (o riparazione in garanzia >2 ore), viene fornito un veicolo di pari segmento o superiore:
 - Durata: max 4 giorni lavorativi (+ festivi intermedi). Per assicurati con disabilità: max 10 giorni (o conducente dedicato).
 - Dotazioni incluse: seggiolini, catene/pneumatici invernali, km illimitati, assicurazioni (Kasko, Furto, PAI) e costi per guidatori giovani/aggiuntivi.
 - Esclusioni: restano a carico dell'Assicurato carburante, pedaggi e costi oltre il periodo massimo.
 - Casi particolari: la prestazione spetta anche per fermo auto dovuto a diagnosi tecnica complessa o indisponibilità ricambi urgenti.
 - Riconsegna: possibile in località diversa dal ritiro (solo in Italia) per ridurre il disagio.
- **Proseguimento del Viaggio o rientro a casa:** Se il veicolo è fermo per guasto o incidente a oltre 100 km dalla residenza e non è riparabile in giornata, la Struttura organizza il viaggio per tutti i passeggeri:
 - Mezzi: treno (1ª classe), autobus (comfort) o aereo (economy se oltre 500 km).
 - Limiti: copertura totale del costo del biglietto (altre spese escluse).
 - Cumulabilità: la prestazione non è cumulabile con il "Veicolo Sostitutivo".
- **Recupero veicolo riparato:** Se il veicolo è stato riparato a oltre 100 km dalla residenza (e il fermo è durato oltre il giorno del sinistro), la Struttura fornisce un biglietto di sola andata per il ritiro:
 - Mezzi: treno (1ª classe), autobus (comfort) o aereo (economy se oltre 500 km).
 - Alternativa: l'Assicurato può richiedere la consegna del veicolo a domicilio o presso altra destinazione vicina.
 - Vantaggi: prestazione cumulabile con il "Veicolo Sostitutivo"; costi di deposito/rimessaggio inclusi.
 - Limiti: ogni altra spesa accessoria è a carico dell'Assicurato.
- **Albergo:** Se il fermo per guasto o incidente avviene a oltre 100 km dalla residenza e il veicolo non è riparabile in giornata, la Struttura

organizza il pernottamento per i passeggeri (fino al numero massimo omologato): • Copertura: pernottamento e prima colazione fino a 4 notti. • Massimale: 800 € (IVA inclusa) per evento se Spoticar, 1.000 € (IVA inclusa) per evento se Spoticar Premium Plus. • Cumulabilità: prestazione non cumulabile con il Veicolo Sostitutivo".	
• Spese di trasferimento: Rimborso o organizzazione del trasporto per raggiungere il noleggio, la stazione, l'aeroporto o altra destinazione a seguito di guasto, incidente o riparazione in garanzia. • Massimale: fino a 120 € (IVA inclusa) per evento. • Recupero veicolo non riparato: Se il veicolo è fermo all'estero per guasto e la riparazione richiede oltre 5 giorni, la Struttura organizza il rimpatrio tramite carro attrezzi presso la residenza dell'Assicurato o il punto vendita/assistenza di riferimento. • Condizioni: il costo del trasporto non deve superare il valore residuo del veicolo. • Certificazione: il tempo di fermo deve essere attestato da un riparatore autorizzato del marchio	



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dalla garanzia:

- sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
- sinistri derivanti da gare automobilistiche competitive e relative prove e allenamenti (salvo si tratti di gare di pura regolarità);
- sinistri provocati dall'uso improprio del Veicolo;
- causati qualora alla guida del Veicolo sia un conducente non autorizzato o un conducente sprovvisto di patente di guida;
- i danni agli effetti personali a bordo dei Veicoli;

Non sono considerati guasto: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della Casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
- sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) dell'Assicurato.

Sono infine escluse le richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, salvo i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore.

In ogni caso sono escluse le richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per prestazioni di Assistenza previste in polizza che l'Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e/o con l'aiuto di soggetti estranei alla Società, senza preventivo contatto ed accordo con la Struttura Organizzativa, salvo i soli casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore. In tali sole ipotesi, per le quali è possibile riconoscere il rimborso della spesa autonomamente sostenuta dall'Assicurato, ipotesi comunque soggette a verifica da parte della Società, l'Assicurato dovrà inoltrare un'espressa richiesta scritta alla Società presso l'Ufficio Rimborsi della Struttura Organizzativa al seguente indirizzo: Via Stanislao Cannizzaro, 83/a – 00156 Roma destinatario ACI Global Servizi Spa alla attenzione dell'Ufficio Rimborsi.



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai clienti che acquistano un veicolo usato presso il Dealer/Concessionario, aderente alla polizza collettiva, a cui viene applicato il programma Spoticar, il programma White Label o il programma Spoticar Premium Plus..



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è del 9,5%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami - Via Po, 20 - 00198 Roma - Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it . I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami sul sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro assicurativo Oppure Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN.NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra circostanza utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n.215
--	--

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di conflitto di interessi o di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e Sara Assicurazioni circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni dandone comunicazione motivata all'Assicurato. L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta: a) promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro che decida secondo equità scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuisce per la metà delle spese alla procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato; b) adire l'autorità giudiziaria; c) intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa. Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva di Sara Assicurazioni, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il massimale di polizza.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta e applicata sul premio imponibile: • Garanzia Assistenza: l'aliquota d'imposta è del 12,50% • Garanzia Perdite Pecuniarie: l'aliquota d'imposta è del 21,25%
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	